



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano

n. 162/11 R.ads.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Francesca Di Landro, giudice;
- dr. Aldo Musmeci, giudice onorario;
- dr. Pierangela Salemi, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento in oggetto, relativo alla minore PMM, nata in Romania il "omissis";

letta la richiesta del Pubblico Ministero in sede, che ha sollecitato il rientro della minore nel paese di origine per il successivo affidamento, nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità romena, alla zia materna, in esecuzione dell'accordo – stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania in data 9 giugno 2008 - sulla cooperazione per la protezione dei minorenni rumeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica;

valutata la memoria del tutore provvisorio, che ha sollecitato la conferma delle statuizioni di cui ai decreti emessi da questo tribunale in data 8.11.2011, 22.11.2011 e 14.2.2012, con dichiarazione dello stato di adottabilità della minore e il suo definitivo affidamento alla famiglia prescelta;

ha pronunciato la seguente

sentenza

Con decreti emessi in data 8.11.2011, 22.11.2011 e 14.2.2012, a seguito di istanza del Pubblico Ministero, questo tribunale dichiarava aperta la procedura relativa allo stato di adottabilità di PMM, nata in Romania il “omissis”, sospendeva la madre DZ dalla potestà genitoriale sulla medesima minore, nominava un tutore provvisorio e, dopo un primo periodo trascorso in una casa-famiglia, affidava la bambina ad una coppia di coniugi selezionata tra quelle aventi i requisiti per l’adozione nazionale.

Tali determinazioni erano adottate a seguito delle informazioni fornite dal Commissariato P.S. di GT e dal Servizio Sociale del comune di SF, dalle quali risultava che la minore viveva in una condizione di trascuratezza e degrado morale, con grave rischio per la sua incolumità psico-fisica, a causa dello stile di vita irregolare della madre.

In particolare, dalle notizie assunte emergeva che la bambina - di appena cinque anni - era stata notata da alcuni passanti, mentre si aggirava da sola per le strade di SF e risultava vivere, unitamente alla genitrice, presso un’abitazione fatiscente appartenente a tale AM, detta “omissis” (v. nota informativa dei carabinieri della stazione di SF); inoltre, risultava che la sig.ra ZD, invitata più volte dagli operatori del Servizio Sociale a reperire una nuova abitazione e a non lasciare da sola la figlia, aveva perseverato nella condotta irregolare di vita (gli operatori sospettavano che la signora si prostituisse con gente del luogo e che per tale motivo era stata costretta a lasciare la bambina alla custodia della sig.ra A, persona anziana con problemi di deambulazione e non in grado di gestire la minore).

Il deteriore quadro evidenziato era poi arricchito da ulteriori dati investigativi raccolti dai carabinieri di SF che, alle ore 13.15 del 16.11.2011, a seguito di segnalazione anonima, individuavano la minore - nei pressi della scuola materna sita nel villaggio P – in compagnia di tale TS (soggetto conosciuto agli operanti per essere stato censito nella banca dati delle forze di polizia per svariate tipologie di reati, tra cui anche quello di violenza sessuale).

Nella circostanza, il predetto giustificava la sua presenza in loco riferendo di avere avuto disposizioni dalla madre della bambina di prenderla all'uscita della scuola e di essere preoccupato per la situazione di abbandono in cui versava la medesima minore (v. annotazione del 16.11.2011 in atti).

Dalle consequenziali informazioni assunte dai predetti militari (in particolare, dal collaboratore parrocchiale padre GM e dalla signora AM) emergeva, inoltre, che: 1) la signora DZ era solita ricevere clienti presso la sua abitazione anche in presenza della bambina, costretta così ad assistere agli incontri sessuali della madre negli orari più disparati; 2) in tali occasioni la predetta D era accompagnata da un tale "omissis", che si "spacciava" per il padre della bambina; 3) il predetto T era solito accompagnare la signora alla stazione ferroviaria di R, dove la stessa adescava clienti.

La complessiva situazione di degrado segnalata era confermata dalla consequenziale attività istruttoria svolta dal tribunale.

Innanzitutto, dalle indagini espletate dall'U.O. di N.P.I. di omissis emergeva che la minore MM, pur avendo una buona rappresentazione affettiva della figura materna e non presentando - ad una prima osservazione - sintomi di abuso (*"Parla continuamente della madre e,*

anche da ciò, si evince l'esistenza di un buon legame affettivo con questa figura, anche se non appare angosciata dal fatto di non trovarsi più con lei.....la prima osservazione condotta ha consentito di valutare una minore che non esibisce reazioni psicologiche imputabili a traumi e/o maltrattamenti subiti...”), versava al momento dell'inserimento nella struttura di accoglienza in precarie condizioni sanitarie (“i denti dell'arcata superiore sono marci”) e non era abituata a consumare “pasti caldi” (“All'ingresso nella Casa di Pronta Accoglienza la minore aveva difficoltà ad assumere alcuni cibi in quanto era abituata a nutrirsi solo con panini”).

La condizione di deprivazione della minore era poi confermata dalla responsabile dell'istituto di accoglienza, suor AG, e dagli affidatari, i quali segnalavano che la piccola M aveva recuperato - grazie alle loro cure - il suo ritardo motorio-cognitivo e acquisito le basilari informazioni che le erano mancate per il difetto di un adeguato supporto pedagogico. La coppia affidataria, in particolare, aggiungeva che MM aveva intessuto con loro una relazione affettiva intensa (“L'affetto che noi abbiamo dato alla bambina è ricambiato, è sempre molto affettuosa con entrambi, si confida con noi per ogni difficoltà”), si era ben inserita nell'ambiente familiare/sociale di riferimento e non soffriva più per la mancanza della madre (“Non chiede della madre, alcune volte ha parlato di lei come della mamma della Romania. I primi tempi si svegliava durante la notte piangendo, ma questi fenomeni non si sono più verificati”).

Conferma di tale relazione affettiva si acquisiva, poi, dalla medesima minore, che dichiarava – nel corso di un'audizione svolta dinanzi ad un giudice onorario particolarmente qualificato (v. verbale del

15.2.2013) – di trovarsi bene a scuola, di avere “una cameretta” sua, ma di dormire “sempre con mamma e papà”.

L’istruttoria espletata ha poi evidenziato che la condizione personale della signora D Z continua a presentare elementi di criticità non superabili, in quanto la medesima lavora saltuariamente (“facendo le pulizie” presso qualche condominio), non ha una stabile dimora e mantiene un legame con l’anziana donna (sig.ra AM) presso la cui abitazione, giudicata in pessime condizioni igienico-sanitarie e non idonea alla crescita di una minore, risiedeva con la figlia e ove ancora, provvisoriamente, continua ad appoggiarsi (v. note dei carabinieri e dell’assistente sociale del comune di SF in atti).

Alla luce di quanto evidenziato, l’apparente normalizzazione della stile di vita della medesima (che, secondo quanto riferito dall’assistente sociale RL, ha interrotto la frequentazione con il sig. T) non sembra condizione sufficiente – in assenza di oggettivi e durevoli elementi in contrario avviso - per giustificare il reintegro della stessa nella potestà genitoriale sulla minore.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che dalla relazione psicologica stilata dall’U.O. di N.P.I. di omissis, pervenuta in data 4.1.2013, risulta che la donna presenta “**un assetto psicologico caratterizzato da un livello cognitivo borderline, con incapacità a pianificare in maniera efficace il suo registro di vita**” e, dunque, “**una modalità esistenziale marginale, resa ancora più evidente dai limiti cognitivi**”; condizioni che inducono a ritenere “**notevolmente intaccate le capacità genitoriali della stessa, dal momento che, ad eccezione della positiva predisposizione affettiva verso la figlia, non si osservano nella stessa tutte le altre prerogative che ne fanno**

un genitore in grado di attendere con competenza adeguata ai bisogni della medesima minore”.

Tali affermazioni sono state poi esplicitate in modo più dettagliato dal dr. S S, psicologo del predetto Servizio Socio-Sanitario, il quale ha ribadito che **“anche un mirato percorso con prescrizioni da parte dei Servizi socio-sanitari non consentirebbe alla sig.ra D Z di recuperare le deficitarie competenze genitoriali in tempi congrui alle pressanti esigenze psico-evolutive della minore, di appena sei anni”** (v. verbale di audizione del 12.2.2013).

L’esperto, viceversa, ha assunto che “la relazione della bambina con i coniugi affidatari è positiva e reciprocamente intensa, con la conseguenza che un eventuale distacco dovrà essere attentamente programmato attraverso un percorso di sostegno e supporto alla minore, in quanto le verrebbero a mancare bruscamente punti di riferimento affettivi e di accudimento”.

Orbene, il complesso delle situazioni riassunte e il lungo periodo di osservazione consentono di affermare che la condotta mantenuta da D Z integra una grave, reiterata e inammissibile violazione dei doveri riconnessi alla funzione genitoriale, con grave pregiudizio per l’integrità psico-fisica della minore.

Non vi è dubbio, a prescindere dal legame affettivo nutrito per la figlia, che D Z ha esposto la piccola M M a gravi rischi per la sua incolumità fisica e psichica, costringendola a vivere in un’abitazione fatiscente e in un ambiente promiscuo, assolutamente inadatto per le esigenze evolutive di una bambina in tenera età, che presentava condizioni igieniche di evidente trascuratezza e ritardi cognitivi – motori imputabili all’incuria segnalata.

Riprova di quanto asserito si trae dalle informazioni fornite dalla responsabile della casa-famiglia di accoglienza, dei coniugi affidatari e dagli operatori dell'U.O. di N.P.I., i cui assunti appaiono condivisibili per metodo, completezza di analisi, coerenza e logica consequenziale della prognosi.

Per contro, la versione – generica e inverosimile - resa da D Z ai gg.oo. delegati all'istruzione deve considerarsi alla stregua di un banale espediente difensivo, imbastito per edulcorare la sua “difficile” condizione di vita, nella speranza di evitare l'allontanamento della figlia.

Ed invero, la donna ha negato di prostituirsi e riferito di conoscere solo superficialmente il signor S T aggiungendo – in netto contrasto con le risultanze investigative e le informazioni fornite dagli assistenti sociali - di non avere mai intrattenuto alcun rapporto con il medesimo; inoltre, ha giustificato la “anomala” frequentazione della stazione ferroviaria di omissis con la necessità – inverosimile per le modeste condizioni economiche della donna, per il mancato riscontro di alcun progetto di rientro nel paese di origine e di contatti con familiari diversi dalla sorella V O - di recarsi presso gli uffici della società “omissis” per trasferire del denaro ad un fratello muratore incaricato di costruirle, in Romania, una casa.

Il giudizio formulato non risulta poi inficiato dalla circostanza che i carabinieri di S. F, con nota informativa del 24.2.2012 resa a seguito della delega d'indagini della Procura della Repubblica di omissis, hanno riferito che “l'odierna indagata non avrebbe mai svolto alcuna attività di prostituzione in S. F e che la sua attività lavorativa sarebbe quella di badante o di raccolta di agrumi nelle campagne circostanti”.

Le informazioni fornite dal Consolato di Romania (dalle quali risulta, invece, che la signora era solita prostituirsi nel suo paese di origine¹) e il complesso degli elementi raccolti depongono, comunque, per la sua inadeguatezza genitoriale.

Deve, pertanto, confermarsi la declaratoria di decadenza di D Z dalla potestà genitoriale sulla figlia minore. Per l'effetto, non può accogliersi l'istanza della medesima, che ha chiesto – pur ammettendo le sue difficoltà e la necessità di essere aiutata dai servizi sociali - l'affidamento della figlia per rientrare in Romania.

Ciò premesso, invertendo la stretta successione logica delle questioni, occorre verificare se ricorre la giurisdizione di questo tribunale alla luce della normativa interna e internazionale, essendo la minore cittadina rumena e, nel caso positivo, quale ulteriore provvedimento assumere nell'interesse della stessa. Deve, anzitutto, osservarsi che ricorrono le condizioni di cui all'art. 37 bis L. 4 maggio 1983 n.184², con conseguente affermazione della giurisdizione di questo tribunale per i minorenni, in quanto la minore si trova in situazione di sostanziale abbandono nel territorio nazionale da parte dell'unico genitore di riferimento (essendo il padre deceduto).

Ne segue che la statuizione di apertura della procedura per l'adottabilità della minore e la pronuncia di sospensione/decadenza

¹ V. dichiarazioni rese al Consiglio Provinciale di S M dalla zia paterna della minore B E, la quale ha segnalato che D Z si prostituiva da parecchio tempo ed era partita per l'Italia con la figlia all'inizio dell'anno 2011.

²“Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”.

dalla potestà genitoriale nei confronti della madre D Z devono considerarsi decisioni legittimamente prese.

Oltretutto, tale interpretazione è conforme ai parametri fissati dal Regolamento CE 2201/2003, che è applicabile al caso di specie essendo la minore cittadina comunitaria. In particolare, possono adattarsi al caso che occupa le disposizioni di cui agli art. 1 e 8 1° co., là dove si prevede che esso si applica alle decisioni relative “all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale” e si stabilisce la competenza del giudice italiano, posto che è in Italia il luogo dove la minore - da più di due anni presente sul territorio dello Stato e nella provincia di Reggio Calabria, dove ha acquisito pienamente usi e abitudini (anche linguistiche) – ha la residenza abituale.

Ciò statuito, occorre valutare se ricorrano anche le diverse condizioni per decretare lo stato di adottabilità e procedere all’affidamento definitivo (preadottivo) della bambina ai coniugi affidatari o, viceversa, se vi siano fattori ostativi ai sensi della legislazione nazionale e delle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dei minori, ratificate con legge dello Stato. Al riguardo, deve evidenziarsi che tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania in data 9 giugno 2008 è stato stipulato un accordo sulla cooperazione per la protezione dei minorenni rumeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana. Tale accordo, sebbene non abbia forza di legge, impegna i Governi ad un leale rapporto di collaborazione tra le istituzioni, incluse quelle giudiziarie, tra le quali il Tribunale per i Minorenni.

Per l’attuazione dell’Accordo è prevista (v. art. 5) l’istituzione di organismi centrali: per parte italiana (Organismo Centrale di raccordo

per la protezione dei minori comunitari non accompagnati) e per parte romena (Autorità Nazionale per la protezione dei diritti del fanciullo). Aggiungasi, per completezza di informazione, che gli obiettivi della collaborazione, nei casi segnalati, sono l'adozione delle necessarie misure di protezione e la facilitazione del rientro nel paese di origine dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana.

Orbene, il caso in esame rientra tra quelli previsti dal citato accordo, in quanto la piccola P M M può considerarsi tra "i minori che si vengono a trovare in difficoltà dopo essere entrati nel territorio italiano e che non ricevono più assistenza da parte dei genitori a causa di incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale dalla competente autorità italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicare il percorso di crescita fisico, psicologico, morale e sociale"(v. art. 1 che delimita l'ambito di applicazione della convenzione bilaterale).

L'Autorità romena, che è stata informata tramite la sezione Consolare dell'Ambasciata di Romania in Italia, ha svolto un'istruttoria e ha portato a conoscenza di questo tribunale i risultati in vista del rientro della minore nel paese di origine, espressamente richiesto con le note del 12.3.2012 e del 14.8.2012 (v. documenti a fg. 104 e ss. e 187 e ss. in atti, dal quale risulta, peraltro, che sono state attivate le procedure di cui all'Accordo citato, con interessamento della Direzione Generale per la Protezione del Fanciullo della Romania e dalla Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del fanciullo del Distretto di SM).

Nel dettaglio, l'organismo governativo romeno ha comunicato di avere individuato le famiglie di origine della minore, sia paterna che

materna, segnalando che solo la sorella della madre, signora V O, ha dato la sua disponibilità ad accogliere la nipote in casa e a assumersi le responsabilità riguardanti la crescita e l'educazione della bambina, chiedendone il rimpatrio.

Le Autorità rumene hanno poi comunicato che: 1) la sig.ra V O convive – in una casa modesta - con un uomo e la coppia ha tre figli, di cui una bambina della stessa età della minore M; 2) la medesima conosce bene la bambina, in quanto era stata sua vicina di casa prima della partenza per l'Italia; 3) la medesima ha palesato la sua volontà a collaborare con gli operatori dei servizi sociali, ai quali ha mostrato la stanza dove starà la bambina dopo il rimpatrio, ribadendo la sua disponibilità a spostarsi personalmente per prelevare la minore; 6) i restanti parenti, la zia paterna B , lo zio paterno P C e il sig. G A, che all'inizio avevano manifestato disponibilità, l'hanno poi revocata per motivi vari.

L'Organismo governativo romeno ha, infine, hanno assicurato che: a) sarà presa una misura di protezione speciale per la minore, vale a dire “il posizionamento in emergenza in..SM fino alla definitiva valutazione psico-sociale della famiglia V”; b) successivamente all'indagine, “si potrà decidere il posizionamento della minore nella famiglia allargata oppure il collocamento da un assistente materno, oppure in un centro di tipo residenziale conforme con le leggi dello Stato”; c) nel caso di una valutazione positiva della famiglia V, i componenti saranno preparati da specialisti dell'Ufficio DGASPC di SM per il collocamento della minore, alla quale sarà fornita assistenza materiale, medica e psicologica.

Ciò premesso, occorre verificare se la richiesta di rimpatrio avanzata dalle Autorità romene, la disponibilità fornita dalla sig.ra V O e, comunque, le complessive misure statali di protezione predisposte a tutela di P M M possano precludere la declaratoria dello stato di adottabilità della minore e, dunque, l'affidamento definitivo della medesima, in vista dell'adozione, ai coniugi affidatari.

Al riguardo, sono state prospettate al tribunale, rispettivamente dal tutore provvisorio e dal Pubblico Ministero, due diverse modalità di risoluzione della vicenda giudiziaria.

Il tutore, oltre che sollecitare *in toto* l'applicazione della legge nazionale e le disposizioni del regolamento Ce 2001/2003, ha chiesto di disattendere la richiesta di rimpatrio per il carattere sommario e non rassicurante delle informazioni fornite, ritenendo in via consequenziale la competenza di questo tribunale a valutare senza preclusioni di sorta la proposta dell'Autorità romena, avendo riguardo all'esclusivo interesse della minore.

Il Pubblico Ministero ha, invece, opinato che, per il rispetto delle pari dignità degli Stati dell'Unione Europea e la lealtà nei rapporti tra istituzioni, non è possibile sindacare le informazioni fornite dall'Organismo nazionale romeno, né è possibile operare una classificazione tra i sistemi di protezione sociale dei due paesi. Da ciò deriva – in modo conforme ad un diffuso indirizzo dottrinale e giurisprudenziale³ - l'impossibilità di pronunciare la declaratoria

³ Secondo tale orientamento la concreta possibilità per il giudice italiano di emettere un provvedimento di adozione di un minore straniero che si trovi in Italia non sussiste qualora le Autorità del paese di origine del minore ne abbiano richiesto il rimpatrio, in quanto tale richiesta esprimerebbe la volontà dell'autorità di origine di riassumere sul minore la protezione nei modi e secondo le procedure ritenute

relativa allo stato di adottabilità e ulteriori provvedimenti diversi da quelli funzionali all'immediato rimpatrio assistito della minore, in ossequio alle disposizioni e procedure previste dall'Accordo del 9 giugno 2008.

Poste in tal modo le questioni, il tribunale ritiene di condividere l'opinione - implicitamente proposta - del tutore secondo cui l'Accordo bilaterale del 9 giugno 2008 e la successiva circolare del ministero dell'interno non possono derogare alle leggi interne e agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato Italiano.

L'accordo stesso, infatti, prevede il limite della riserva di legge nella parte in cui stabilisce - nel preambolo - che le parti devono collaborare "nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali" e là dove (art. 9) specifica che "non pregiudica gli obblighi derivanti alle Parti dalla sottoscrizione di altri accordi internazionali".

Ne segue che la convenzione governativa bilaterale non può derogare ad eventuali leggi che disciplinano la materia, non essendo stato ratificata dal parlamento ex art. 80 Cost., e pertanto a quanto previsto dal regolamento Ce 2201/2003, che al capo due, sezione due, statuisce che, alla presenza di un minore comunitario sul territorio di un altro Stato privo di figure che esercitino la potestà genitoriale, la decisione sulle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale - quindi anche sul rimpatrio - debba essere assunta dall'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento: quindi l'autorità

opportune dallo Stato di appartenenze e precluderebbe, pertanto, la configurabilità di uno stato di abbandono. Ne consegue, secondo tale interpretazione, che le autorità italiane possono al massimo adottare i provvedimenti di urgenza necessari, anche in applicazione della Convenzione dell'Aja 5.10.1961 sulla protezione dei minori, ma non altro.

giurisdizionale dello Stato dove il minore ha la residenza abituale, trattandosi di minore appartenente a Stato della comunità⁴.

Peraltro, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass.civ. sez. I 1992/1128 e Cass. Civ. sez. I , 4.11.1996 n. 9576), la normativa citata comporta non soltanto sul piano processuale la giurisdizione del giudice italiano a prescindere dagli elementi di collegamento previsti dalla legislazione interna, ma anche sul piano sostanziale, l'assoggettamento del rapporto alla normativa interna, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 l. adozione, in deroga alle comuni regole di diritto internazionale privato, con la conseguenza che la richiesta di rimpatrio della Autorità del paese di origine non solo non è idonea ad escludere la giurisdizione italiana, ma non fa neppure venire meno l'applicazione della legge italiana, attesi gli stretti collegamenti tra giurisdizione e legge applicabile in materia.

Ciò stabilito, il tribunale reputa che le informazioni fornite dall'ente romeno e l'istanza presentata a questo tribunale per i minorenni dalla zia materna della minore non consentono di ritenere sussistente una

⁴ La Corte di Giustizia Europea (v. causa C-523/07 del 2.4.2009 e causa C-453/06 del 27.11.2007) ha stabilito, precisando il criterio generale di giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, che la competenza a decidere appartiene allo Stato comunitario della "residenza abituale del minore" e poi ribadito che, in presenza di un contrasto tra un accordo bilaterale e la normativa comunitaria, "il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando, all'occorrenza di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale".

situazione di abbandono morale e materiale, presupposto indefettibile per la declaratoria dello stato di adottabilità.

Al riguardo, non possono accogliersi i rilievi formulati dal tutore provvisorio, pur comprendendone le ragioni emotive sottese e, in parte, le preoccupazioni di fondo.

Nel dettaglio, il tribunale ritiene che non è possibile confutare, allo stato degli atti, la genuinità e la serietà della richiesta della sig.ra V O, essendosi la stessa esposta non soltanto con questa autorità giudiziaria, ma anche con le autorità romene, a riprova di una determinazione – in origine, forse, sollecitata dalla sorella – maturata nel tempo e non venuta meno dopo la preliminare indagine sociale.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che non sono emersi elementi - anche alla luce delle informazioni fornite dal Consolato di Romania e del coinvolgimento nella vicenda dell'ente pubblico "Direzione generale per l'assistenza sociale e la protezione del bambino di SM" - per ritenere pretestuosa e/o opportunistica la disponibilità all'accoglienza fornita dalla predetta signora, che oltretutto ha dichiarato – e non vi è motivo alcuno per revocarne in dubbio l'attendibilità – di avere intrattenuto pregresse relazioni affettive sino all'inizio dell'anno 2011 con la bambina, che viveva nei pressi della sua abitazione in Romania.

Inoltre, l'istante – nonostante la precaria condizione economica e la necessità di accudire altri figli – ha palesato (v. dichiarazione resa alla Direzione Generale per l'Assistenza Sociale e per la protezione del Bambino di SM) la sua disponibilità a venire in Italia, ove necessario per prelevare la nipote.

La serietà di tale intento e la validità *prima facie* del vaglio preliminare operato dalle autorità romene si desumono, ancora, dal

rilievo che la signora V O ha continuato a mantenere contatti telefonici con la sorella (D Z) finalizzati al rientro della nipote in Romania e, a differenza degli zii paterni che hanno revocato la loro disponibilità iniziale, ha confermato nel tempo tale determinazione.

Non coglie, poi, nel segno il rilievo che la sig.ra V non intrattiene rapporti significativi con la minore dal momento in cui la stessa si trova in Italia (cioè da circa due anni): le modeste condizioni economiche segnalate e la necessità di accudire tre figli, uno dei quali della stessa età della piccola M, non consentirebbero alla medesima di agire diversamente.

Parimenti, le misure adottate da questo tribunale a seguito dell'apertura della procedura di adottabilità, con affidamento riservato della minore, non hanno certo facilitato la possibilità di contatti diversi (ad esempio, telefonici).

Deve ancora osservarsi che, anche alla luce di una corretta configurazione dell'istituto adottivo come *extrema ratio* e della preferibilità per un minore di crescere nella sua famiglia di origine, non può dichiararsi la situazione di abbandono, quando sia dimostrata la seria disponibilità a prestare assistenza morale e materiale al minore da parte di parenti entro il quarto grado che con lo stesso abbiano avuto, anche se solo per il passato, significative relazioni materiali ed affettive (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 29 novembre 1996, n. 10656; Cass. civ. sez. I, 17 luglio 2009 n. 16796).

Tale statuizione è in linea, oltre che con l'accordo bilaterale indicato, con i principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, che all'art. 8 afferma: "Gli Stati parte si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la sua

identità, ovvero la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, come riconosciuto dalla legge ...”.

Quanto al desiderio di restare con la famiglia affidataria espresso della bambina, che questo giudice ha ritenuto di ascoltare nonostante la tenera età al fine di appurarne la condizione psico-fisica e la relazione con gli affidatari, deve osservarsi che lo stesso è comprensibile dal punto di vista della medesima minore, che ha trovato equilibrio e stabilità dopo un periodo di deprivazioni. Tuttavia, resta l’opinione di una bambina di appena sei anni, da tenere in considerazione nei limiti segnati dalla sua capacità di discernimento ⁵.

La procedura di adottabilità di P M M deve, dunque, concludersi con una dichiarazione di non luogo a provvedere.

Ciò premesso, occorre ora verificare se è possibile dar corso - e in che termini - al rimpatrio assistito della minore, in ossequio all’Accordo bilaterale del 9 giugno 2008.

Deve subito anticiparsi che questo tribunale condivide le preoccupazioni del tutore provvisorio circa il futuro della bambina

⁵ cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. I, 26 novembre 2004, n. 22350, secondo cui “l’art. 12 della Convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia con la legge n. 191/91, introduce l’obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di fanciullo capace di discernimento e tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”, e Cass. civ. sez. I, sentenza n. 16753 del 27.7.2007, secondo cui “la volontà del minore di opporsi al rientro non indica una condizione di per sé preclusiva all’emanazione dell’ordine di rimpatrio da parte del giudice dello Stato richiesto, quando esso provenga da un minore che, secondo il motivato apprezzamento del

(“Se venisse restituita al Centro di assistenza sociale di SM, dove ne è previsto il posizionamento per almeno sei mesi fino alla valutazione psico-sociale della famiglia V, ..è evidente che M non ne uscirebbe più finchè minorenni!”) e il grave rischio di compromissione del suo equilibrio emotivo derivante dal repentino rientro nel paese di origine, con distacco dagli affidatari che in questi mesi se ne sono presi amorevolmente cura, assicurandole affetto, dignità di condizione e sicurezza prima sconosciute.

Pertanto, deve ritenersi rispondente al superiore interesse della minore il rimpatrio assistito in Romania, esclusivamente in quanto sia finalizzato al suo reinserimento nella famiglia della zia materna, con possibilità di contatti con la madre, e ove sia adeguatamente preparato. Occorrerà, dunque, vigilare in modo approfondito, operando i controlli necessari a verificare l’adeguatezza dei percorsi di assistenza indicati dalle Autorità Romene.

In altri termini, le modalità del rientro dovranno essere adeguatamente programmate e precedute da un congruo periodo di preparazione psicologica della minore, degli affidatari e della zia, così come suggerito dagli esperti interpellati.

Ma vi è di più.

Deve osservarsi che il programma di rimpatrio rappresentato dalle Autorità romene al momento non garantisce alcun immediato inserimento della minore in un contesto familiare, differentemente da come è stato deciso da questa autorità giudiziaria, ma una presa in carico da parte del sistema di protezione sociale con tempi per l’affidamento alla zia non meglio precisati. Orbene, non vi è dubbio

tribunale per i minorenni – non abbia raggiunto l’età ed il grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione”.

che tale soluzione determinerebbe una regressione della condizione personale della bambina, con sicuro aggravio della sua situazione psicologica.

Per tali motivi, questo tribunale – che mantiene la sua giurisdizione sino all'espatrio della minore - intende subordinare il rimpatrio di P M M a **due condizioni inderogabili**, che dovranno essere assicurate dalle Autorità romene, di concerto con l'Organismo Centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati di cui all'Accordo citato.

Innanzitutto, l'Autorità Nazionale Romena per la Protezione dei Diritti del Fanciullo dovrà preliminarmente al rimpatrio sciogliere ogni riserva in ordine all'idoneità psico-sociale della sig.ra V O ad accogliere la nipote e, in via consequenziale, assicurare che non vi sarà alcun traumatico transito della bambina (abituata ad una diversa condizione) in un istituto di assistenza sociale, con inserimento della medesima direttamente nella famiglia dell'istante.

In secondo luogo, il ripristino della relazione tra la sig.ra V O e la minore dovrà essere preceduto da progressivi contatti in Italia tra la medesima – che dovrà essere supportata materialmente e preparata psicologicamente dai competenti enti romeni e locali - e la nipote, finalizzati a consentire alla piccola di riacquisire consuetudine con la zia e ridurre al massimo il prevedibile trauma derivante dalla separazione con gli attuali affidatari.

Tale determinazione è in linea con i principi generali sanciti nelle varie convenzioni internazionali a tutela dei diritti dei minori, ratificate con apposite leggi in Italia, che l'Accordo del 9 giugno 2008 non può derogare. Tra questi appare utile richiamare il principio generale espresso, anche se in relazione a diversa fattispecie (non

direttamente applicabile al caso in argomento non essendovi stato alcun trasferimento illecito della minore e posto che non vi è alcun soggetto che esercitasse, prima del trasferimento in Italia, il diritto di custodia della bambina), dall'art. 13 della convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (disposizione richiamata per i minori comunitari dagli artt. 10 e 11 del regolamento CE 2201/2003), secondo cui *“l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri:... b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”*.

La medesima disposizione, inoltre, prevede la necessità di operare una valutazione comparata delle informazioni fornite in ordine alla situazione sociale del minore, finalizzato a adottare la decisione più favorevole al medesimo (*“Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorità Giudiziarie e amministrative devono tenere conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale”*).

Tale bilanciamento degli interessi del minore è, tra l'altro, imposto dalla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, CM/Rec (12.7.2007) sui progetti di vita in favore dei minori migranti non accompagnati, là dove si prevede (par. 17) che deve sempre prendersi in considerazione il profilo e le aspettative del minore straniero non accompagnato e le opportunità che gli sono offerte nel paese di accoglienza e in quello di origine.

La necessità di comparare le situazioni in funzione del preminente interesse del fanciullo è stata poi ribadita dal T.A.R. del Lazio che, con la sentenza in data 26.10.2011-1.9.2011 n. 4328, ha annullato – su ricorso del tutore - una decisione dell’Organismo Centrale di Raccordo - che aveva stabilito il rimpatrio assistito di una minore in Romania senza adeguatamente valutare il piano di inserimento da parte delle Autorità Romene e operare un bilanciamento con la situazione della medesima in Italia -, stabilendo che le decisioni dell’O.C.R. devono essere improntate al rispetto del superiore interesse del minore di cui alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’ONU il 20.11.1989, così come previsto nell’Accordo tra il Governo Italiano e quello Romeno del 9 giugno 2008.⁶

Ciò stabilito, in ossequio alla direttiva del Ministero dell’Interno n. 246 del 20 gennaio 2009⁷, deve richiedersi al sig. Prefetto di Reggio Calabria di attivare l’Organismo Centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati, con la finalità di: 1) coordinare la definizione e l’attuazione di un programma con cui

⁶ Nel provvedimento impugnato l’Organismo Centrale di Raccordo non avrebbe effettuato la comparazione tra la situazione attuale in cui si trovava la minore – di piena accoglienza in una casa famiglia con prospettive di adozione – e il rimpatrio in un contesto indefinito senza alcuna garanzia per la cura e il benessere della bambina, in violazione del principio del perseguimento del superiore interesse della minore imposto dall’osservanza delle Convenzioni internazionali ratificate con legge.

⁷ La Prefettura competente per territorio in cui il minore è stato segnalato ed assistito svolge una duplice funzione nel processo:1) di coordinamento delle attività da svolgere nel territorio stesso (e, in particolare, deve incaricare un assistente sociale, in servizio presso la Prefettura, di definire e seguire – in collaborazione con le strutture di accoglienza e gli Enti locali - un programma di protezione del minore

facilitare il rientro della minore in Romania; 2) valutare i progetti di assistenza e di rientro in patria della minore; 3) concordare e definire con le Autorità Rumene il progetto socio-educativo, le modalità e la data di rimpatrio della minore stessa, **tenendo conto dei limiti fissati con la presente sentenza**; 4) monitorare la minore dopo l'eventuale rientro nel paese di origine, verificando, anche attraverso visite *in loco* con un team di esperti (assistenti sociali, psicologici) l'attuazione e l'esito del progetto socio-educativo concordato con le Autorità romene. .

Non ricorrendo i presupposti inderogabili fissati per il rimpatrio assistito con la presente sentenza, le Autorità amministrative di cui all'Accordo del 9 giugno 2008 potranno segnalare al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede ogni notizia utile per la pronuncia di ulteriori provvedimenti a tutela della minore (ad esempio, per l'eventuale riapertura della procedura per l'adozione legittimante o, con il consenso della madre, per l'adozione in casi particolari, istituto che consentirebbe alla signora D Z la possibilità di mantenere contatti con la figlia).

Nelle more della procedura indicata e in considerazione della negativa declaratoria in ordine allo stato di adottabilità, deve confermarsi il mandato già conferito agli operatori dei servizi-socio sanitari competenti per territorio di: 1) elaborare un adeguato calendario di incontri tra la minore e la madre, nonché l'organizzazione degli stessi in un ambito protetto, assicurando che non vi sia alcun contatto tra gli affidatari e la predetta D Z; 2) fornire alla bambina, alla madre e agli affidatari l'adeguata assistenza psicologica.

fino al rientro nel paese di origine; 2) di collegamento tra i soggetti istituzionali del territorio coinvolti e l'OCR.

Per completezza di esposizione, non sembra superfluo ancora sottolineare che il considerevole lasso di tempo trascorso dal primo intervento a tutela di P M M sino alla presente sentenza è da imputarsi ai tempi tecnici che sono serviti, da un lato, per l'osservazione delle personalità della signora D Z da parte degli esperti delegati e, dall'altro, per l'acquisizione delle informazioni da parte delle Autorità romene, più volte sollecitate da questo tribunale proprio in considerazione della necessità di evitare il consolidamento di situazioni affettive di cui non è possibile garantirne con certezza la continuità.

Visti gli artt. 16 L.4 maggio 1983, n. 184 e succ. mod., 330 e ss. c.c.;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere non sussistendo i presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità di P M M, nata in Romania il 27.12.2006.

Conferma la decadenza di D Z dalla potestà genitoriale sulla figlia P M M.

Conferma, sino all'espletamento delle procedure di cui all'Accordo del 9 giugno 2008 per l'eventuale rientro assistito della minore nel paese di origine, l'affidamento della medesima ai coniugi individuati con decreto in data 14.2.2012.

Conferma, nelle parti compatibili con la presente sentenza, le statuizioni di cui ai decreti emessi in data 22.11.2011 e 14.2.2012.

Conferma il mandato conferito agli operatori dei Servizi Socio-Sanitari competenti per territorio di fornire alla minore la necessaria assistenza psicologica e di elaborare un adeguato calendario di incontri protetti tra la medesima e la madre, assicurando che non vi sia alcun contatto tra gli affidatari e la predetta Z D.

Rigetta ogni ulteriore richiesta.

Richiede al sig. Prefetto di Reggio Calabria di attivare, secondo le modalità fissate con la direttiva del Ministero dell'Interno n. 246 del 20 gennaio 2009, le procedure di cui all'Accordo stipulato in data 9 giugno 2008 tra il Governo Italiano e il Governo Romeno per la protezione dei minori comunitari non accompagnati, con la finalità di:

- 1) coordinare la definizione e l'attuazione di un programma con cui facilitare il rientro della minore in Romania;
- 2) concordare e definire con le Autorità romene il progetto socio-educativo, le modalità e la data di rimpatrio della minore stessa;
- 3) monitorare la minore dopo il rientro nel paese di origine, verificando, anche attraverso visite *in loco* con un team di esperti (assistenti sociali, psicologici), l'attuazione e l'esito del progetto socio-educativo concordato con le Autorità romene.

Invita le Autorità Amministrative indicate nella direttiva del Ministero dell'Interno n. 246 del 20 gennaio 2009 e nell'Accordo stipulato in data 9 giugno 2008 **a tenere conto dei limiti inderogabili fissati nella parte motiva del presente provvedimento** e, nel caso in cui non ricorrano le condizioni per il rimpatrio assistito di P M M, a segnalare al Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria ogni notizia utile per la pronuncia di ulteriori provvedimenti a tutela della medesima minore.

Manda alla cancelleria per la notificazione per esteso della predetta sentenza al Pubblico Ministero, alla madre della minore, ai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12 della L. 4 maggio 1983 n. 184, nonché al tutore provvisorio, con avviso che potrà essere proposta impugnazione avanti la Corte di Appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione, a mezzo di avvocato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla Sezione Consolare dell'Ambasciata di Romania in Italia, al sig. Prefetto di Reggio Calabria, ai coniugi affidatari della minore e ai Servizi Socio-Sanitari competenti per territorio.

Reggio Calabria, 5.3.2013

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)